

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE BROLO INTEGRAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BROLO ME CONTRADA PIANA

Numero REA: ME - 195640

Codice fiscale: 02830250839

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'

"COOPERATIVA SOCIALE "Brolo IntegrAzione"

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Denominazione

E' costituita la società "COOPERATIVA SOCIALE "Brolo IntegrAzione" Società Cooperativa.

Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "Brolo IntegrAzione Coop. Soc."

Art. 2

Sede e Domicilio

La Società ha sede in Brolo.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, tanto in Italia quanto all'estero.

Art. 3

Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

- SCOPO - OGGETTO

Art. 4

Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire, a norma della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione ed inserimento sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento alle persone con disabilità intellettiva e relazionale ed alle loro famiglie, nonché ai soggetti socialmente svantaggiati ed alle loro famiglie.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Nella gestione dei servizi a favore di persone con disabilità intellettiva e relazionale effettuata in forza dell'attribuzione del marchio ANFFAS, la Cooperativa adotta e fa propria la Carta dei Servizi predisposta da ANFFAS ONLUS.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, o-

perando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione

Sicilia mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo Italiano.

Per questo motivo la Cooperativa, potrà aderire, oltre che al Consorzio degli Autonomi Enti di Gestione a Marchio ANFFAS, a organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 5

Oggetto

In relazione all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 381/1991, potranno essere oggetto della cooperativa le seguenti attività:

A)a) promozione, costituzione, amministrazione e gestione di strutture:

- abilitative, riabilitative, sanitarie, assistenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, centri di socializzazione e di integrazione sociale, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale;

- educative, al fine di favorire anche l'integrazione scolastica;

b) prestazione in genere di ogni servizio atto a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale e delle loro famiglie.

In relazione all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 381/1991, potranno essere oggetto della cooperativa:

B) attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - per la qualificazione e l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, e nella vita attiva, anche tramite l'addestramento professionale e mediante lo svolgimento in

forma associata della loro attività. Questo scopo si esplicherà soprattutto nell'ambito delle strutture di cui al punto A) precedente.

Le attività indicate nei citati punti A) e B) devono intendersi funzionalmente collegate tra loro.

La Cooperativa potrà:

- stabilire e mantenere rapporti con le Associazioni ANFFAS presenti sul territorio di riferimento e con altri enti che si occupano di disabilità e servizi alla persona;
- partecipare ad iniziative di ricerca, prevenzione e riabilitazione sulle disabilità intellettive e relazionali;
- promuovere e gestire attività e campagne di sensibilizzazione della comunità locale, provinciale e regionale sui temi inerenti lo scopo mutualistico della cooperativa.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono:

le persone Socie e non Socie, cittadine dell'Unione Europea ed extracomunitari in regola con la normativa sul soggiorno degli stranieri, affetti da disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale quali indicate nell'art. 4 della legge 381/91, e le loro famiglie.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà ottenere finanziamenti da Enti Pubblici e Privati, anche attraverso un sistema di affidamento/convenzionamento/accreditamento o la partecipazione a gare e appalti, contributi e prestiti da soci e non soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal Decreto Legislativo 385/93 e dalle disposizioni del CICR. Può altresì accettare lasciti, donazioni, erogazioni liberali ed ottenere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati.

La Cooperativa può svolgere tutte le attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita anche partecipando ad enti, associazioni, società o consorzi.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a

gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-sep-ties del codice civile.

TITOLO III
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 6
Normativa generale
Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del libro V del codice civile e quelle, in quanto compatibili, previste dal Titolo V del libro V del codice medesimo, in materia di società per azioni, nonché quelle previste dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e della Legge 3 Aprile 2001 n. 142.

TITOLO IV
REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 7
Requisiti mutualistici
L'attività della società cooperativa deve svolgersi nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico, a tal fine:
- e' vietata la distribuzione di dividendi ai Soci;
- le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della Cooperativa né in occasione dello scioglimento della Cooperativa;
- i soci non possono sottoscrivere o possedere ad alcun titolo strumenti finanziari;
- in caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso della quota effettivamente versata dai Soci, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO V
SOCI E RAPPORTO SOCIALE

Art. 8
Soci
Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, con particolare riferimento a persone con disabilità, o genitori e familiari di persone con disabilità.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con delibera dell'Assemblea.

Possono inoltre essere Soci, ai sensi della legge 381/91, coloro che intendono prestare attività a titolo di volontariato, nel limite del (40%) del numero complessivo dei Soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Essi sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo soci. Il rapporto con i soci volontari è disciplinato da apposito regolamento.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico. Tale condizione non si applica per tutte le strutture associative facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS onlus.

Per i nuovi Soci l'Organo di Amministrazione può prevedere un periodo di formazione di un anno, nell'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 2527 del Codice Civile. I Soci inseriti in questa categoria non hanno diritto di partecipare all'elezione degli organi sociali e non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

Art. 9
Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione nella quale dichiara di obbligersi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Per le persone fisiche la domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di Soci cui domanda di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, correlata al tipo di servizio svolto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 38 del presente Statuto;

h) L'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio decide l'Organo di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2528 c.c..

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale del capitale sottoscritto e l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, lo stesso decade dall'ammissione a socio.

Art. 10

Obblighi dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci hanno l'obbligo di:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo di Amministrazione:

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il capitale sottoscritto;

- l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 11

Diritti dei Soci

I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;

b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;

c) di esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e

delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 12

Cessazione della qualità di Socio

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione, allo scioglimento del rapporto sociale, o a morte del socio.

Art. 13

Recesso

Il diritto di recesso compete:

- a) ai soci che hanno perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) ai soci che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ai soci che cessino in via definitiva l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- d) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, alla proroga del termine di durata della società, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- e) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- f) ai soci fondatori, trascorsi almeno due anni dalla fondazione.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittima il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della partecipazione e la determinazione del valore di essa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 C.C..

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma C.C..

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura

dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14

Esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla Cooperativa;
- d) perda i requisiti previsti per l'ammissione a socio;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la delibera dell'Organo di Amministrazione il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 39, la cui decisione è definitiva.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione del provvedimento sul libro soci da farsi a cura degli amministratori. Da tale data il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi.

Art. 15

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 16

Liquidazione

I soci esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 19, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà compensare il rimborso, come pure altri crediti che il socio vanta nei confronti della Cooperativa, con le partite debitorie che il socio uscente abbia verso la Cooperativa, ivi compresi eventuali indennizzi o penali erogati dall'Organo di Amministrazione.

Art. 17

Termini di decadenza

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18

Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalla legge.

Tali strumenti non possono essere posseduti dai Soci.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19

Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valore minimo di euro 100,00 (cento virgola zero zero) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
- b). dalla riserva legale formata con gli utili, con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c). dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;d). dalla riserva straordinaria;
- e). da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 20

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge, documentando le condizioni di prevalenza previste dalla legge nonché fornendo le altre informazioni richieste dalla vigente normativa..

In tale relazione l'Organo di Amministrazione illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La relazione del'Organo di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo di Amministrazione, con propria deliberazione adot-

tata prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21

Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) quanto residua, alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici, ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta a riserve indivisibili.

Art. 22

Trasferimento delle quote dei soci

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Organi

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di controllo e/o il revisore legale.

Art. 24

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente Statuto riservano alla loro competenza:

- approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 21 e 22 del presente Statuto;
- nomina e revoca degli Amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e il numero degli Amministratori;
- determinazione degli eventuali compensi dovuti agli Amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'Organo di controllo e determinazione del compenso spettante; deliberazione dell'eventuale revoca dell'Organo di controllo;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un Revisore, e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- approvazione dei Regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del C.C.;
- deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli Amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- modificazioni dello Statuto. In tal caso il verbale è redatto dal Notaio e si applica l'art. 2436 del C.C.;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più Amministratori o almeno 1/3 (un terzo) dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del C.C..

Art. 25

Diritto di voto

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Non è ammessa la partecipazione per delega all'Assemblea ordinaria.

Il socio che per giustificato motivo è impedito ad intervenire all'Assemblea straordinaria, può farsi rappresentare solo da un altro socio, mediante delega scritta nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente all'apertura dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati né gli amministratori né le persone indicate all'art. 2372 Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello nominale.

Per l'elezione delle cariche sociali, si procederà con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida di procedere per acclamazione o voto palese.

ART. 26

Assemblea dei soci

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta ne ritenga la necessità ed è sempre convocata mediante avviso di convocazione pubblicato in uno dei seguenti quotidiani (Giornale di Sicilia o Gazzetta del Sud almeno quindici giorni prima di quello della adunanza. IN alternativa al comma precedente l'assemblea può essere convocata mediante convocazione sempre contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail o comunque ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dalle evidenze al Registro delle Imprese.

Vi può essere indicata inoltre l'eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Società, da un'altra persona, purché socio. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da

semplice lettera a firma del legale rappresentante. La delega

non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci (o al revisore), se nominati, nè alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli Amministratori e Sindaci o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, i Sindaci o il Revisore, se nominati, non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente art. 21 del presente Statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 27

Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati almeno la metà più uno di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la maggioranza relativa dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati almeno la metà più uno di tutti i soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) di essi. Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei votanti eccettuate quelle per la nomina dei liquidatori per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

I Regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli Amministratori e approvati

dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee modificative dello Statuto.

Art. 28

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando, nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 29

Organo di Amministrazione

1. La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, purché in numero dispari, su decisione dei soci in sede di nomina.

2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

3. Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

4. Gli amministratori possono essere rieletti.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

6. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

9. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il

luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori al sindaco ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

10. Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

11. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

12. Le adunanze del consiglio d'amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed il sindaco, se nominato.

13. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

14. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

15. In caso di nomina di un Amministratore unico, le decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché quelle che incidono sui rapporti mutualistici dei soci sono attribuite alla competenza dell'Assemblea dei soci.

16. In caso di istituzione del comitato esecutivo, delle deliberazioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in apposito libro delle decisioni del comitato esecutivo.

17. Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

18. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-

co, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

19. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

20. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

21. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal sindaco/sindaci, se nominati, il quale/i può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del sindaco, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30

Rappresentanza Sociale

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta, alternativamente all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo statuto e cura le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.

Il presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri con speciale procura, a singoli amministratori oppure a estranei con l'osservanza delle norme vigenti.

L'organo amministrativo può nominare nei modi e termini di legge direttori generali institori e procuratori speciali.

Art. 31

Organo Di Controllo

I soci con loro decisione assunta ai sensi del presente statuto, possono nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, cui affidare sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione legale dei conti, precisandosi che l'organo "monocratico" investito della funzione di controllo di gestione e della funzione di revisione legale dei conti potrà essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione lega-

le, iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'organo di controllo é obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2543 del Codice Civile.

La durata dell'incarico sia dell'organo di controllo che del revisore è di tre esercizi.

Con decisione dei soci potrà prevedersi che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dei casi in cui esse sono obbligatorie per legge.

Con decisioni dei soci potrà inoltre prevedersi che:

le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicheranno le norme dettate in tema di società per azioni;

le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, le funzioni di controllo all'organo di controllo (monocratico o collegiale), e, dall'altro, la funzione di revisione legale ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

Le scelte di cui ai precedenti punti 1) e 2) potranno essere effettuate di volta in volta con decisione dei soci senza modificazione statutaria.

L'organo di controllo, qualora nominato, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Art. 32

Revisione Legale Dei Conti

Ricorrendo i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 2409 bis c.c., l'organo di controllo, qualora nominato e costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

TITOLO IX

DIRETTORE GENERALE

Art. 33

Direttore Generale

L'Organo di Amministrazione può nominare il Direttore Generale e ne determina le attribuzioni nei modi e nei termini di legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34

Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza ed in correlazione al rapporto sociale, ivi comprese quelle relative all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione dello stesso ivi comprese quelle aventi per oggetto la validità delle delibere assembleari, sia fra i soci, sia fra il Consiglio di Amministrazione e/o i soci, fra la Cooperativa ed i soci e/o i sindaci od il revisore unico e/o gli amministratori e/o i liquidatori sia fra i liquidatori e/o i sindaci e/o il revisore unico ed i soci, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ovvero di quelle comunque escluse per legge, dovrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale, composto da un arbitro per ogni parte in lite, oltre ad un ulteriore arbitro in funzione di Presidente del Collegio e, se del caso, anche da un ulteriore arbitro, eventualmente necessario per rendere dispari il numero degli arbitri componenti il Collegio.

Gli arbitri verranno nominati, su ricorso di ciascuna delle parti in lite, da parte del Presidente del Tribunale di Patti, il quale provvederà anche a nominare il Presidente del Collegio e l'eventuale arbitro aggiuntivo di numero dispari.

La parte che intende adire l'arbitrato dovrà indicare tale sua volontà con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario alle altre parti, con l'invito a procedere alla presentazione del ricorso per la nomina dei propri arbitri nei venti giorni successivi alla ricezione dell'invito.

In caso di inerzia di una parte, l'arbitro e/o gli arbitri mancanti verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Patti su ricorso della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto ed in via rituale, nel termine di centottanta giorni dall'ultima accettazione della nomina da parte degli arbitri.

L'arbitrato avrà sede in Brolo.

In caso di rinuncia ad avvalersi della presente clausola sarà competente, in via esclusiva, per tutte le controversie sopra indicate il Tribunale di Patti.

Art. 35

Scioglimento della Cooperativa

Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, aumentato delle quote di rivalutazione

eventualmente deliberate quale destinazione degli utili di esercizio, dovrà essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 36

Regolamento

L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti per il funzionamento della Cooperativa.

Art. 37

Norma finale

Per quanto non contemplato nello Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperative nonché quelle previste dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1-2-3 del D.Lgs n.82 del 7/3/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

San Pier Niceto, lì 21 maggio 2014